

**REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER L'ABILITAZIONE ALL'ACCESSO
ALL'INFRASTRUTTURA ELETTRICA DI E-DISTRIBUZIONE PER LA POSA E MANUTENZIONE
DI RETI IN FIBRA OTTICA**

Aspetti tecnici e qualitativi

Gruppo Merceologico: **LELE09**

**(La qualificazione nel G.M. LELE09 non consente all'impresa
la partecipazione diretta alle gare)**

| Revisione | Data |
|-----------|------------|
| 00 | 12/09/2018 |

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 0. PREMESSA | 3 |
| 0.1 EFFICACIA DEI NUOVI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ABILITAZIONE..... | 3 |
| 0.2 TRASMISSIONE DEI DATI E DOCUMENTI PER LA QUALIFICAZIONE PER L'ABILITAZIONE ENEL E LORO CONSERVAZIONE..... | 3 |
| 0.3 TERMINI E DEFINIZIONI | 3 |
| 1. DESCRIZIONE DEL GRUPPO MERCEOLOGICO E DELLE PRESTAZIONI | 4 |
| 1.0 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMESSE CON LA QUALIFICAZIONE PER L'ABILITAZIONE | 4 |
| 1.2 NORME DI RIFERIMENTO | 5 |
| 2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ABILITAZIONE | 5 |
| 2.0 DISPOSIZIONI GENERALI | 5 |
| 2.1 REQUISITI..... | 6 |
| 3. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI CAPACITÀ ESECUTIVA | 13 |
| 3.1 OMISSIS | 13 |
| 3.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI CAPACITÀ ESECUTIVA | 13 |
| 3.3 OMISSIS..... | 14 |
| 4. FASE DI ESERCIZIO DELLA QUALIFICAZIONE PER L'ABILITAZIONE | 14 |
| 4.1 MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ABILITAZIONE | 14 |
| 4.2 RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE PER L'ABILITAZIONE..... | 14 |
| 4.3 REVISIONE DEL LIVELLO DI CAPACITÀ ESECUTIVA | 14 |
| 4.4 RIESAME DELLA QUALIFICAZIONE PER L'ABILITAZIONE | 15 |
| 4.5 TRASFERIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PER L'ABILITAZIONE..... | 16 |
| 5. ALLEGATI | 16 |

0. PREMESSA

Il presente documento descrive i requisiti tecnici e qualitativi richiesti per la qualificazione delle Imprese per l'abilitazione all'accesso all'infrastruttura elettrica di e-distribuzione potenziali affidatarie di lavori nel Gruppo Merceologico "Qualificazione delle imprese per l'abilitazione all'accesso all'infrastruttura elettrica di e-distribuzione per la posa e manutenzione di reti in fibra ottica"

Tale abilitazione NON consentirà in alcun modo alle imprese qualificate, la partecipazione a gare di appalto per lavori-servizi del Gruppo Enel (per le quali restano confermati i vigenti comparti di qualificazione), ma solo l'abilitazione all'accesso, per conto di Operatori TLC, all'Infrastruttura elettrica per le attività specificate legate alla Fibra Ottica

0.1 Efficacia dei nuovi requisiti di qualificazione per l'abilitazione

A partire dalla data di pubblicazione, tutte le imprese che presenteranno richiesta di qualificazione per l'abilitazione o di rinnovo o di revisione saranno valutate secondo i presenti requisiti che saranno disponibili sul sito Internet globalprocurement.enel.com.

0.2 Trasmissione dei dati e documenti per la qualificazione per l'abilitazione Enel e loro conservazione.

a. Le imprese possono chiedere di essere ammesse al procedimento di qualificazione per l'abilitazione in qualsiasi momento, inoltrando la propria candidatura tramite il Portale Acquisti di Enel.

b. I dati e i documenti richiesti per la dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione per l'abilitazione devono essere trasmessi in formato elettronico leggibile, tramite il sito web Enel allegati alla richiesta di qualificazione per l'abilitazione (RFQ).

Tutti i documenti trasmessi devono essere aggiornati all'ultimo mese, datati, timbrati e firmati da un rappresentante legale dell'Impresa.

Il rappresentante legale dell'Impresa deve trasmettere ad Enel, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione attestante la veridicità e la validità di tutta la documentazione trasmessa, firmata, datata e con allegata copia di valido documento personale.

La documentazione potrà essere richiesta da Enel durante l'iter di qualificazione e durante la sussistenza della stessa.

La documentazione in originale deve essere mantenuta dall'Impresa e conservata almeno per tutto il periodo di validità della qualificazione per l'abilitazione Enel.

c. Tutti i requisiti richiesti devono essere documentati dall'Impresa in modo corretto e completo, entro due mesi solari dall'invio della richiesta di qualificazione per l'abilitazione (RFQ) (tali termini sono validi anche in periodi di ferie). La mancata documentazione dei requisiti entro tale termine potrà comportare la conclusione del procedimento di qualificazione per l'abilitazione con i soli dati disponibili.

d. E' responsabilità dell'Impresa aggiornare tempestivamente Enel in merito al cambio dei propri dati anagrafici (es.: assetto societario, partita I.V.A., codice fiscale, indirizzo sedi, numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica, ecc.); l'Impresa si assume le responsabilità e gli oneri conseguenti al mancato e tempestivo aggiornamento dei propri dati anagrafici. In tali occasioni, l'Impresa deve utilizzare comunicazioni scritte (di norma, in formato elettronico) e deve provvedere all'aggiornamento delle banche dati disponibili sul portale Enel.

0.3 Termini e definizioni

Livello di capacità esecutiva: rappresenta la reale disponibilità operativa dell'impresa in termini di risorse umane con comprovata professionalità ed attrezzature e ne misura la capacità esecutiva.

Gruppi Merceologici (G.M.): categorie merceologiche (materiali, lavori, abilitazioni, servizi) di interesse di Enel e soggette a procedimento di qualificazione/registrazione.

Idoneità: attestazione dell'esistenza dei requisiti di qualificazione per l'abilitazione di natura tecnico-operativa (disponibilità di adeguate attrezzature, di personale professionale nonché di sistemi gestionali) e legale.

Impresa: imprenditore, fornitore o prestatore di servizio, persona giuridica, ivi comprese le società artigiane, commerciali, cooperative, raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi, le società consortili e Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi).

Raggruppamento Temporaneo: Designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto, mediante presentazione di una unica offerta.

Consorzio: Si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.

Portale Acquisti: sezione del portale Enel dedicata ai fornitori e visualizzabile all'indirizzo <https://globalprocurement.enel.com>.

Procedimento di qualificazione (di seguito "procedimento"): complesso delle azioni da svolgere e delle decisioni da assumere – mediante l'utilizzo della procedura elettronica visualizzabile sul Portale Acquisti Enel - finalizzate a raccogliere ed esaminare le informazioni, valutare l'idoneità delle imprese in qualificazione, registrare e diffondere alle Unità interessate l'esito delle qualificazioni, comunicando quest'ultimo alle imprese stesse.

Il procedimento comporta, per ogni impresa, la valutazione degli aspetti legali, organizzativi-gestionali, tecnico-produttivi e quindi l'attribuzione **di un livello di capacità esecutiva**.

Requisiti per la qualificazione: requisiti tecnici, di sistema qualità e organizzativi che, per il presente gruppo merceologico, le imprese devono possedere per essere qualificate. Sono altresì definiti i requisiti legali riguardanti l'impresa nel suo complesso.

Richiesta di Qualificazione: richiesta corredata da tutti i dati e dalla documentazione specificata necessari a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione.

Sistema di Gestione della Qualità: SGQ (o Sistema di Gestione Integrato che comprenda le norme ISO 9001 e OHSAS 18001 – ISO 45001)

Sistema di Gestione della Sicurezza: (o Sistema di Gestione Integrato che comprenda le norme ISO 9001 e OHSAS 18001 – ISO 45001)

1. DESCRIZIONE DEL GRUPPO MERCEOLOGICO E DELLE PRESTAZIONI

1.0 Descrizione delle attività ammesse con la qualificazione per l'abilitazione

Il presente G.M. consente alle Imprese di accedere all'Infrastruttura elettrica di e-distribuzione per l'esecuzione delle seguenti attività:

Posa e manutenzione di cavi in fibra ottica su linea elettrica area o interrata.

Si ribadisce che il presente G.M. NON consente alle imprese la partecipazione a gare di appalto per lavori-servizi del Gruppo Enel (per le quali restano confermati i vigenti comparti di qualificazione).

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa, alcune delle principali attività inerenti l'accesso all'Infrastruttura elettrica di e-distribuzione.

Attività gestionali:

- Organizzazione del cantiere;
- qualificazione del personale;
- coordinamento e attuazione di tutte le misure preventive ed antinfortunistiche ai fini della sicurezza dei cantieri nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Attività operative generali:

- Affidamento e riconsegna dell'Infrastruttura Elettrica ai sensi delle Condizioni Generali di Accesso vigenti e relativi Allegati;
- allestimento cantieri, vie d'accesso, ponteggi e opere provvisorie, custodia e sgombero cantieri e materiali;

Attività operative di posa o manutenzione Fibra Ottica:

- Posa dei cavi e minicavi in fibra ottica (in tubazione ed aerea), con attestazione e terminazione degli stessi;
- recupero cavi inattivi: fibra ottica di tutti i tipi, posati nelle tubazioni e nei manufatti sotterranei;
- predisposizione infrastrutture per la trasformazione della rete terminale da esterna ad interna: posa di canaline, filature e posa di armadietti;
- posa minitubi, tubi e pozzetti;
- ripristini vari;
- predisposizione del giunto con posa della muffola ottica su , palificazioni, a muro, su telaio;
- estrazione delle fibre da giunto esistente;
- giunzione delle fibre ottiche;
- terminazione delle fibre in centrale e presso cliente con installazione dei relativi materiali (telai e borchie);
- collaudo ottico;
- giunto aereo su edificio o su palificazione;
- localizzazione e riparazione di guasti cavo sia aereo che sotterraneo.

1.2 Norme di riferimento

Eventuali leggi e normative di riferimento sono riportate nei documenti pubblicati da e-distribuzione ("Condizioni generali di accesso all'Infrastruttura elettrica di e-distribuzione", "Regolamento tecnico ed economico di accesso all'Infrastruttura elettrica di e-distribuzione", "Norme e Procedure tecniche di accesso all'Infrastruttura elettrica di e-distribuzione", "Regolamento di esercizio per l'esecuzione di interventi di manutenzione sulla Rete in Fibra Ottica posta sull'Infrastruttura elettrica di e-distribuzione").

2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ABILITAZIONE

2.0 Disposizioni generali

Le Imprese interessate alla qualificazione per l'abilitazione Enel devono essere in possesso di tutti i requisiti già al momento della candidatura (invio RFQ).

a. L'Impresa, prima di presentare la candidatura per la qualificazione per l'abilitazione, deve effettuare l'autovalutazione dei requisiti in suo possesso a fronte di quanto richiesto dai requisiti vigenti per il Gruppo Merceologico.

L'impresa qualificata per l'abilitazione deve dare tempestiva comunicazione ai competenti uffici Enel nel caso in cui i requisiti tecnici valutati in sede di qualificazione subiscano una riduzione.

L'impresa qualificata per l'abilitazione deve inoltre dare preventiva informazione ai competenti uffici Enel nei casi in cui, per proprie esigenze organizzative, voglia sostituire le figure apicali aziendali impegnate in ruoli tecnici e gestionali (A.U., Direttore Tecnico, RSPP, QS, S).

Successivamente al completamento dei dati e documenti richiesti e all'invio della richiesta di qualificazione per l'abilitazione (RFQ), il riscontro della mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti (requisiti legali e tecnici), accertata nella fase di esame dei dati o di visita alla sede dell'Impresa, comporterà l'attribuzione della qualifica per l'abilitazione in relazione a quanto

effettivamente accertato e, in caso di loro insufficienza, la qualificazione per l'abilitazione non potrà essere concessa.

b. Per i requisiti tecnici minimi (personale, attrezzature ecc.), richiesti ai fini della qualificazione per l'abilitazione e della determinazione del livello di capacità esecutiva, sono considerate solo le risorse umane e tecniche nella piena disponibilità dell'impresa per il periodo di vigenza della qualificazione. Non sono considerate, quindi, le risorse concesse a terzi sia pure per l'impiego temporaneo (es.: personale in distacco, ecc.).

Il rappresentante legale dell'Impresa deve rilasciare apposita "dichiarazione di possesso dei requisiti tecnici e qualitativi" firmata ed accompagnata da copia di proprio documento valido ai sensi del DPR 445 del 2000. Aggiornamenti della suddetta dichiarazione potranno essere richiesti da Enel per formalizzare eventuali successive modificazioni dell'organizzazione.

c. Per consentire il controllo dei requisiti di qualificazione, le Imprese qualificate devono utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione da Enel. In particolare, per la registrazione, il controllo, l'aggiornamento e la comunicazione dei dati inerenti i requisiti delle imprese qualificate (personale, attrezzature, ecc.) devono essere utilizzate le banche dati Enel, provvedendo tempestivamente ad aggiornare le informazioni richieste.

Il riscontro della variazione delle risorse dell'impresa darà seguito alla procedura di "Riesame della qualificazione" e, eventualmente, alla revisione del livello di capacità esecutiva già attribuita.

d. L'attribuzione della qualificazione per l'abilitazione a Raggruppamenti di Imprese o Consorzi non comporta il riconoscimento automatico della qualificazione per l'abilitazione alle singole Imprese associate le quali, nel caso la volessero ottenere, devono attivare un procedimento di qualificazione distinto.

2.1 Requisiti

Vengono di seguito indicati i requisiti tecnici e qualitativi necessari per poter essere inclusi negli elenchi delle Imprese qualificate da Enel nel Gruppo Merceologico di abilitazione:

A. Sistemi gestionali delle imprese per la Qualità (SGQ) e Sicurezza (SGS). (o Sistema di Gestione Integrato che comprenda le norme ISO 9001 e OHSAS 18001 – ISO 45001)

I Sistemi gestionali delle imprese qualificate per l'abilitazione SGQ e SGS (o il Sistema di Gestione Integrato che comprenda le norme ISO 9001, OHSAS 18001-ISO 45001) devono essere certificati.

Gli organismi di certificazione devono essere accreditati nel settore di attività attinente i lavori del gruppo merce in qualificazione da un Ente di accreditamento partecipante agli accordi di mutuo riconoscimento EA (European Cooperation for Accreditation), ove previsti, in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17021.

Le imprese (anche Consorzi, RTI, ecc.) devono essere in possesso delle certificazioni del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) in conformità alla Norma ISO 9001, del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) in conformità alla Norma BS OHSAS 18001 (ISO 45001) rilasciate relativamente alle attività del settore EA28 in conformità alle edizioni vigenti delle norme.

Nel caso di Consorzio, RTI, ecc. anche le singole imprese associate devono essere in possesso delle suddette certificazioni.

Tutte le imprese devono adeguare il SGQ aziendale (o il relativo Sistema di Gestione Integrato) con le integrazioni indicate nell'Allegato 2 ai Requisiti di qualificazione, attinenti gli aspetti della sicurezza. In particolare, le Imprese devono definire e descrivere nei documenti del proprio SGQ (o SGI) (manuali, procedure, istruzioni operative, piani della qualità, ecc.), le responsabilità e le modalità operative dell'Impresa relativamente ai lavori del G.M. in qualificazione, con particolare attenzione agli aspetti della sicurezza, anche nei casi di affidamento dei lavori in subappalto.

Ad esemplificazione delle integrazioni richieste, sono state predisposte ed allegate ai presenti requisiti, alcune Linee Guida (allegato n. 4).

Tali documenti possono essere utilizzati dalle imprese, effettuando le opportune personalizzazioni, purché ne siano conservati i contenuti e siano mantenuti aggiornati rispetto alle leggi vigenti.

Per tutte le imprese qualificate, la gestione dell'organizzazione aziendale per gli aspetti della Qualità e della Sicurezza deve essere integrata sotto la responsabilità di un unico referente della Direzione Aziendale.

Per quanto riguarda le Associazioni di Imprese, alle Società Capogruppo (Mandataria o Consorzio, ecc.) compete la responsabilità del coordinamento dell'organizzazione complessiva per gli aspetti della Qualità e Sicurezza.

Il personale addetto al ruolo di QSA di Consorzi, RTI, ecc., deve essere dipendente del Consorzio o della Capogruppo. Tale personale deve essere individuato nominalmente nei documenti organizzativi e deve presiedere le attività della Capogruppo e coordinare quelle delle associate, operando secondo le procedure dei sistemi gestionali adottati. Ai fini della qualificazione per l'abilitazione, il personale tecnico e gestionale del Consorzio non può operare anche per le singole consorziate. Nei casi in cui le associate mantengano la loro identità ed autonomia operativa all'interno dei Consorzi/RTI, per ognuna di esse, deve essere individuato il personale interno con la responsabilità di gestire gli aspetti relativi alla qualità e sicurezza per conto dell'Impresa. Tale personale deve possedere i requisiti di formazione di cui al successivo punto "C".

B. Esistenza nell'Impresa di una struttura tecnica, gestionale e amministrativa, con organico in grado di garantire l'espletamento delle diverse attività relative all'esecuzione dei lavori (es.: progettazione, pianificazione, programmazione, approvvigionamento, gestione, controllo della qualità, contabilità e coordinamento operativo).

Le Imprese, in relazione alla dimensione ed articolazione della propria organizzazione, devono possedere una idonea struttura tecnica e di coordinamento.

La struttura aziendale deve essere descritta identificando le principali funzioni ed il personale ad esse assegnato.

Devono essere resi disponibili:

- organigrammi nominativi;
- curriculum del personale tecnico (direttore tecnico, capo cantiere, ecc.), con le referenze personali (titoli, specializzazioni, abilitazioni, ecc.) e le esperienze lavorative che devono essere verificabili;
- curriculum del personale addetto ai ruoli di Responsabile Qualità e Sicurezza.

Il personale con responsabilità direttive e quello con capacità tecniche (Direttore Tecnico, QSA e tecnici responsabili della sicurezza), deve essere con disponibilità a tempo pieno durante la giornata lavorativa (sono ammessi anche i contratti atipici purché soddisfino questa condizione) ed in numero e caratteristiche adeguati a supportare le attività dell'Impresa (anche RTI, Consorzi, ecc.).

Ai fini della qualificazione, per ciascun livello di capacità esecutiva, nell'Allegato 1 ai requisiti di qualificazione, sono riportati i valori minimi del personale tecnico richiesto, (Direttore Tecnico, tecnici QSA, tecnici responsabili della sicurezza, ecc.).

Di seguito, sono descritti i requisiti specifici richiesti al personale tecnico gestionale:

Direttore Tecnico: Possesso di diploma ad indirizzo tecnico o laurea tecnica attinente alle attività del gruppo merceologico interessato e documentata esperienza pluriennale (10 anni post diploma e 5 anni post laurea) nella gestione di aspetti tecnici e realizzativi di cantieri relativi ad attività assimilabili o possesso di almeno uno dei parametri d'ordine speciale per il riconoscimento dell'idoneità tecnica dell'impresa necessaria per l'ottenimento della qualificazione SOA per la classifica coerente con il livello di capacità esecutiva

Responsabile della Gestione del Sistema Qualità Aziendale (Rif. UNI EN ISO 9001):

Possesso di:

- diploma o laurea tecnica o economica;
- attestati di frequenza a corsi di formazione attinenti la gestione dei SGQ aziendali con superamento dei relativi esami finali, rilasciati da istituti certificati;
- documentata esperienza pluriennale nella gestione di SGQ o SGS ;
- possesso di attestato di frequenza al corso di formazione per QSA erogato da istituti di formazione certificati in conformità alla Specifica Tecnica Enel APR 037 nell'edizione vigente (v. punto E).

Responsabile interno della Gestione del Sistema della Sicurezza:

Possesso di:

- diploma o laurea tecnica;
- attestato di frequenza al corso per "Modulo A" con superamento del relativo esame finale, in conformità alle norme vigenti in materia di Sicurezza (D.Lgs 81/2008, D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 ecc.), rilasciato da istituto certificato;
- documentata formazione ed esperienza nella gestione di SGQ o SGS

Il Responsabile interno della Gestione del Sistema della Sicurezza, in possesso dei requisiti sopra definiti, deve operare all'interno dell'impresa in sinergia con il QSA; inoltre, ove non sia lui stesso il RSPP, deve collaborare e coordinarsi con il RSPP nominato dall'Impresa.

Ai fini della qualificazione per l'abilitazione, si precisa inoltre che:

a. La formazione di base (laurea, diploma) descritta per ciascuno dei profili tecnici elencati, non è requisito obbligatorio per il titolare o socio dell'Impresa che svolge uno o più compiti tra quelli sopra elencati. Tali soggetti devono essere in possesso di pluriennale esperienza lavorativa in lavori del Gruppo Merceologico in qualificazione (orientativamente 5 anni), supportata da idonea documentazione e devono comunque aver frequentato i prescritti corsi di formazione (v. punto E). Si sottolinea che, ai fini della valutazione dell'Impresa, il non obbligo della formazione di base, sarà riconosciuto ad un solo soggetto dell'impresa (es. un solo proprietario o socio in presenza di più comproprietari o soci; gli eventuali altri comproprietari o soci che svolgessero i compiti sopra descritti, dovranno possedere tutti i requisiti richiesti).

b. Per i suddetti ruoli tecnici e gestionali, non sono considerati i rapporti di lavoro a tempo parziale e tutte quelle forme di collaborazione che, pur essendo previste dalle norme vigenti, ammettono limitazioni alla piena disponibilità degli interessati dei lavori, in particolare, per quelli non programmabili (es. interventi su guasti).

Se ritenuto opportuno, a supporto delle proprie strutture, le imprese possono rivolgersi a consulenti esterni ma non saranno considerate risorse utili ai fini della qualificazione.

c. Il personale dell'Impresa che ricopre uno dei ruoli tecnici (DT, QSA, ecc.), non viene considerato anche per ruoli operativi (Capo squadra, tesatore, ecc.) e viceversa.

d. Nel caso di qualificazione per l'abilitazione di Associazioni di Imprese Consorzi, RTI, ecc., la valutazione del possesso dei requisiti del personale tecnico gestionale, è effettuata tenendo conto dei requisiti applicabili alla Associazione in quanto tale e di quelli applicabili alle singole imprese partecipanti. In particolare, per la qualificazione al G.M., ogni singola impresa, anche se parte di una Associazione di più imprese (Consorzi, RTI, ecc.), deve possedere almeno i requisiti minimi.

Ai fini della qualificazione per l'abilitazione, il personale tecnico gestionale ed operativo con profilo professionale di una impresa associata non può essere considerato anche risorsa del consorzio o RTI di appartenenza e viceversa.

e. Omissis.

f. Omissis

g. Omissis

C. Esistenza nell'Impresa di adeguate infrastrutture (spazi, idonee attrezzature ed apparecchiature).

a. Le imprese interessate alla qualificazione per l'abilitazione, in relazione alla dimensione ed attività, devono disporre di adeguati spazi destinati alle attività produttive ed alle proprie sedi logistiche (uffici, magazzini, ecc.).

Gli spazi e le strutture, devono essere posseduti in proprietà o in virtù di contratti di affitto registrati, di durata non inferiore al periodo di qualificazione. Sono accettati anche contratti di Comodato d'uso gratuito, o altri titoli del possesso.

b. Le imprese interessate alla qualificazione per l'abilitazione Enel, devono disporre di attrezzature e DPI.

Nell'Allegato 3 ai Requisiti di qualificazione per l'abilitazione, per ciascun livello di capacità esecutiva, sono riportati i valori minimi di riferimento relativi alla consistenza delle "Attrezzature" e "DPI", che devono essere posseduti dall'Impresa per l'attribuzione ed il mantenimento della qualificazione per il triennio.

Ai fini della qualificazione per l'abilitazione, sono considerate solo le attrezzature e DPI effettivamente efficienti ed in regola con le verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia o contrattuali.

Le attrezzature e le apparecchiature richieste per l'esercizio delle attività lavorative e per l'effettuazione delle prove, controlli e collaudi devono essere di proprietà dell'Impresa.

Le attrezzature e i DPI elencati nell'Allegato 3, devono essere disponibili in quantità sufficiente a dotare tutti i singoli addetti e le squadre lavoro che l'Impresa prevede di poter impiegare simultaneamente.

D. Esistenza nell'Impresa Appaltatrice di un organico operativo adeguato, per numero e professionalità, per l'esecuzione dei lavori del G.M. oggetto della presente qualificazione.

Nell'Allegato 1, per ciascun livello di capacità esecutiva, sono riportati i valori minimi di riferimento relativi alla consistenza del personale con i profili professionali richiesti per l'attribuzione ed il mantenimento della qualificazione per tre anni.

Di seguito sono descritti i requisiti specifici richiesti alle imprese per il personale operativo, da mantenere per l'intero triennio della qualificazione:

a. Organico, adeguato per numero e professionalità, da impiegare nei lavori del G.M. in qualificazione. Ove previsto il personale con profilo professionale, deve essere in possesso di attestazioni di frequenza di corsi di formazione ed addestramento, con superamento dei relativi esami finali, erogati da istituti di formazione certificati (v. punto E).

b. Il personale con profilo professionale deve essere dipendente dell'impresa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a "tempo determinato", purché i contratti rendano disponibili all'Impresa, le risorse almeno per la durata triennale della qualificazione. La disponibilità del personale deve essere a tempo pieno per poter soddisfare tutte le esigenze operative derivanti dai lavori sugli impianti Enel. Ai fini della qualificazione e della determinazione del livello di capacità esecutiva non viene considerato il personale con profilo professionale in distacco proveniente da altre imprese e quello assunto con contratti di lavoro che ne limitino la piena disponibilità durante la giornata lavorativa.

Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, il personale con profilo professionale acquisito in distacco da altre imprese qualificate, può essere impiegato per le attività proprie del profilo posseduto alle seguenti condizioni:

- sia in aggiunta (non in sostituzione) al personale minimo prescritto per il livello di capacità esecutiva attribuita con la qualificazione;
- sia in possesso delle attestazioni del profilo professionale valide;
- l'impresa distaccataria abbia provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs 81/08.

c. Possesso della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di contratti di lavoro dipendente (Comunicazioni obbligatorie Unificato Lav (Assunzione), libro unico lavoratori, ricevute UNIEMENS, Documento Unico Regolarità Contributiva, ecc.).

d. Possesso degli originali degli attestati delle qualifiche professionali descritte nell'Allegato 1, rilasciati da Istituti di formazione certificati (v. punto E). Nel caso in cui il personale sia stato assunto da altra impresa diversa da quella con cui ha ottenuto uno o più attestati, deve essere in possesso degli originali degli attestati volturati sul retro mediante apposizione del timbro dell'impresa, data e firma del nuovo datore di lavoro.

Nel caso di impiego di personale con profilo professionale in distacco da altra impresa, come specificato al precedente punto b., il datore di lavoro deve essere in possesso degli originali degli attestati e del contratto di distacco.

e. Per il personale in distacco, non è riconosciuta da Enel la validità degli attestati se trattasi di dipendenti di imprese che non risultino già qualificate.

f. "Attestazione di idoneità", rilasciata dal Datore di Lavoro al dipendente per il riconoscimento della abilità ad operare nella condizione di PAV o PES e con profilo professionale definito secondo i requisiti di qualificazione Enel.

L'idoneità professionale attestata dal Datore di Lavoro e relativa ad ognuno dei profili professionali individuati da Enel deve essere mantenuta (v. Allegato 1 ai Requisiti di qualificazione, Tabella n° 5); il mantenimento deve essere documentato mediante apposite registrazioni che devono essere previste dal sistema gestionale dell'Impresa.

g. L'Impresa, in relazione alle dimensioni ed alla potenzialità possedute, deve disporre di personale operativo (non in possesso di profili professionali Enel) addetto a mansioni complementari (es.: operatori di macchine, magazzinieri, operai comuni, ecc.), in numero e caratteristiche adeguati a supportare le attività dell'Impresa.

h. Per le Associazioni di Imprese (RTI, Consorzi, ecc.), ove ciascuna associata mantenga la propria identità ed autonomia operativa, tutti i requisiti di qualificazione relativi al personale con profilo professionale devono essere posseduti da ciascuna di esse, almeno al livello minimo.

i. Limitatamente ai profili professionali elettrici si precisa che, ai fini della qualificazione per l'abilitazione, verranno accettati un numero di dipendenti con doppio profilo professionale fino alla copertura del numero minimo dei profili richiesti per un determinato livello di capacità esecutiva, a condizione che sia presente il numero minimo di personale, come indicato nell'Allegato 1 ai requisiti di qualificazione.

A seguito del conseguimento della qualificazione per l'abilitazione dell'Impresa, il personale in possesso di più profili professionali elettrici (anche oltre due) potrà essere impiegato nelle differenti attività attinenti i profili posseduti, secondo le esigenze lavorative dell'impresa.

Si precisa inoltre che, ferme restando le regole di impiego del personale con profilo professionale e di quanto stabilito in merito ai prerequisiti per l'ammissione ai corsi, uno stesso operatore può acquisire più profili professionali seguendo un percorso modulare i cui dettagli sono riportati nella Tab. 4 "Prerequisiti richiesti per l'ammissione ai corsi di formazione per profili professionali Enel" dell'Allegato

n. 1 ai requisiti di qualificazione vigenti e nelle apposite schede che sono parte dello stesso documento (distinte con la lettera MFO).

l. Ai fini della qualificazione per l'abilitazione, il personale dell'impresa che ricopre ruoli operativi (Capo squadra, tesatore, ecc.) non viene considerato anche per ruoli tecnici (DT, QSA, ecc.) e viceversa.

m. L'Impresa qualificata per l'abilitazione, durante l'esecuzione delle attività, deve garantire la presenza di personale con profilo professionale attinente alle attività specifiche stesse in corso di esecuzione (Allegato 1).

n. Banca dati profili professionali

I movimenti del personale con profilo professionale, in entrata ed in uscita dall'impresa (assunzioni, licenziamenti, distacco in/out, ecc.), deve essere aggiornato tempestivamente utilizzando i supporti informatici messi a disposizione da Enel.

Le anomalie nella gestione dei dati del personale con profilo professionale, potranno dare seguito alle azioni ed agli eventuali provvedimenti di cui al successivo paragrafo 4.4 "Riesame della qualificazione per l'abilitazione".

E. Formazione personale

Il datore di lavoro dell'impresa è tenuto ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, come meglio specificato all'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

I dipendenti dell'Impresa responsabili del sistema gestionale (QSA) ed il personale operativo specializzato con profilo professionale (Capi squadra, tesatori, ecc.), devono essere formati presso Istituti di formazione certificati.

Anche il personale operativo per il quale non sia richiesto alcun profilo professionale deve essere formato o presso Istituti di formazione certificati o dal Datore di Lavoro (V. Allegato 1).

a. Istituti di Formazione

Gli Istituti di formazione devono essere in possesso delle seguenti requisiti:

1. Certificato del SGQ nel settore della formazione (EA 37) e, in particolare, con esperienza nella erogazione di corsi in discipline gestionali.

La certificazione degli Istituti di formazione deve essere rilasciata in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008, per le attività di "Progettazione ed erogazione di corsi di formazione ed addestramento" (Settore EA 37 – Istruzione). La certificazione deve essere rilasciata da un Organismo, accreditato da parte di ACCREDIA o di altro ente di accreditamento che partecipa ad accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'EA (European Cooperation for Accreditation), in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO 17021 (certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità).

2. Certificazione del prodotto/servizio "Corso di Formazione" rilasciata in conformità alla Specifica Tecnica Enel APR 037 (nell'edizione vigente): "Erogazione di corsi professionali per personale addetto a svolgere attività sugli impianti elettrici e effettuazione delle relative prove d'esame"⁽¹⁾. Tale certificazione deve essere rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato da parte di ACCREDIA o di altro ente di Accreditamento che partecipa ad accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'EA (European Cooperation for Accreditation), in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN 45011 (certificazione di prodotto/servizio) e accreditati nel Settore EA 37 "Istruzione", in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 17021.

I corsi di aggiornamento per profilo "R" devono essere certificati dagli Istituti di Formazione. Ogni Istituto di Formazione potrà erogare corsi di aggiornamento "R" limitatamente ai profili professionali per i quali ha ottenuto la certificazione del profilo base.

Gli Organismi di Certificazione, espliciteranno nella documentazione certificativa dei corsi "R" quali profili professionali sono rinnovabili presso l'Istituto di Formazione interessato.

3. Gli Istituti di Formazione devono disporre delle strutture e dotazioni di cui all'Allegato 1Bis.

L'elenco degli Istituti di Formazione certificati per l'erogazione dei corsi per profili professionali Enel è reperibile sul WEB all'indirizzo: www.accredia.it.

b. Corsi di aggiornamento del personale tecnico ed operativo delle imprese con profilo professionale.

Ai fini del mantenimento della validità degli attestati posseduti dal personale tecnico e con profilo professionale, l'Impresa deve provvedere all'aggiornamento ed alla formazione integrativa del proprio personale.

In particolare, la Specifica Tecnica Enel APR037 vigente, prevede la frequentazione di un corso di aggiornamento, con cadenza triennale, a partire dalla data di conseguimento del precedente attestato.

La durata ed il contenuto del corso di aggiornamento, sono descritti nelle schede "R" ed "R-1" incluse nell'Allegato 1.

c. Regole di ammissione a nuovi corsi o a corsi di aggiornamento - Validità degli attestati

1. Gli Istituti di Formazione ammetteranno ai corsi completi ed a quelli di aggiornamento solo il personale dipendente di imprese, alle quali spetta l'onere di documentare la regolarità della posizione del dipendente rispetto a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia e rendere disponibile la documentazione dei prerequisiti posseduti dagli stessi.

2. Il personale in possesso di attestato di profilo professionale in corso di validità (cioè, che sia stato acquisito o aggiornato negli ultimi tre anni rispetto alla data di emissione), come in precedenza, dovrà frequentare un corso di aggiornamento entro il terzo anno dalla data di emissione dell'attestato stesso.

3. Gli attestati di nuovi profili professionali e degli aggiornamenti emessi da oltre 6 anni (data del documento) e non aggiornati alle scadenze stabilite, non saranno più riconosciuti come prerequisiti validi per l'ammissione a nuovi corsi.

4. Gli attestati conseguiti negli ultimi 6 anni e non aggiornati entro il terzo anno dall'emissione, saranno ancora riconosciuti come prerequisiti utili per l'ammissione a nuovi corsi.

5. Gli attestati di profilo professionale "H" non sono prerequisito sufficiente per l'ammissione ai corsi per profili professionali elettrici relativi al presente gruppo merceologico.

6. Il corso di aggiornamento rinnova tutti i profili professionali validi posseduti dal partecipante, escluso il QSA. L'acquisizione di un nuovo attestato di profilo professionale base aggiorna tutti gli attestati validi dei profili professionali posseduti, escluso il QSA.

⁽¹⁾ Il documento è reperibile sul sito Enel all'indirizzo www.enel.it/acquisti

7. Gli attestati ottenuti dal personale di imprese che non hanno completato la procedura di qualificazione Enel, saranno considerati non più validi alla scadenza dei 12 mesi successivi alla data della loro emissione. L'attestato potrà essere considerato ancora valido se, nel suddetto periodo, i dipendenti sono riassunti come profili professionali in altre aziende qualificate da Enel ed a condizione che dispongano dell'originale dell'attestato.

8. Non sono validi gli attestati dei profili professionali operativi relativi a persone che abbiano compiuto il 68° anno di età (La prescrizione, non riguarda i profili tecnici e gestionali).

d. Personale dipendente da Imprese straniere

Nel caso di qualificazione per l'abilitazione di imprese straniere che vogliono impiegare il proprio personale (residente all'estero, appartenente alla comunità europea oppure extracomunitario), i "prerequisiti" di ammissione ai corsi, sono quelli riportati nella Tabella n. 4 dell'Allegato 1.

e. Mantenimento della competenza dei profili professionali e della validità degli attestati

La validità della attestazione rilasciata al personale con profilo professionale, è subordinata all'esercizio delle relative attività che devono risultare adeguatamente documentate. L'inattività superiore all'anno (inteso come somma delle interruzioni) negli ultimi due anni comporterà il decadimento della validità della attestazione (v. Tabella 5 dell'Allegato 1).

3. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI CAPACITA' ESECUTIVA

3.1 OMISSIS

3.2 Criteri di attribuzione del livello di capacità esecutiva

Il Livello di capacità esecutiva rappresenta la reale disponibilità operativa dell'impresa in termini di risorse umane con comprovata professionalità ed attrezzature e ne misura la capacità esecutiva.

Esso è definito secondo i criteri descritti negli Allegati 1 e 3 del presente documento.

La minima capacità esecutiva che una impresa deve possedere, ai fini della qualificazione per l'abilitazione, è quella corrispondente al livello fino a 500.000 euro (vedere Allegati 1 e 3 ai requisiti di qualificazione).

La variazione dei requisiti tecnici (personale, attrezzature ecc.) considerati per l'attribuzione del livello di capacità esecutiva, deve essere tempestivamente segnalata dall'impresa.

Nella seguente tabella sono riepilogati i livelli di capacità esecutiva previsti:

| |
|--|
| Livello 2: esecuzione di attività fino a 0,5 M euro/anno |
| Livello 3: esecuzione di attività fino a 1 M euro/anno |
| Livello 4: esecuzione di attività fino a 2 M euro/anno |
| Livello 5: esecuzione di attività fino a 4 M euro/anno |
| Livello 6: esecuzione di attività fino a 6 M euro/anno |
| Livello 7: esecuzione di attività fino a 10 M euro/anno |
| Livello 8: esecuzione di attività fino a 15 M euro/anno |
| Livello 9: esecuzione di attività oltre 15 M euro/anno. |

La carenza di idonee strutture e di risorse umane dotate di specifica competenza per gli aspetti realizzativi e capacità gestionali per assumere la direzione tecnica dell'organizzazione durante i lavori del gruppo merce in esame, comporterà la limitazione del livello di capacità esecutiva attribuito all'impresa.

Nel caso di Associazioni di imprese (RTI, Consorzi, ecc.), in presenza di una bassa capacità produttiva delle singole imprese associate, il livello di capacità esecutiva totale, sarà determinato anche sulla base del livello di capacità esecutiva della impresa maggiore.

3.3 OMISSIS

4. FASE DI ESERCIZIO DELLA QUALIFICAZIONE PER L'ABILITAZIONE

4.1 Mantenimento dei requisiti di qualificazione per l'abilitazione

Nel triennio di validità della qualificazione per l'abilitazione l'Impresa deve mantenere almeno i requisiti minimi richiesti per il livello di capacità esecutiva che gli è stato attribuito (Tab. n. 2 "Personale con profilo professionale" dell'All. 1 ai requisiti di qualificazione).

Durante il triennio di validità della qualificazione, l'Enel si riserva la facoltà di effettuare verifiche presso le Imprese per l'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione.

I controlli, tra l'altro, riguarderanno:

- struttura tecnica e gestionale e requisiti d'idoneità professionale del personale tecnico;
- la consistenza delle risorse operative e requisiti d'idoneità professionale;
- attuazione del Sistema di Gestione della Qualità in tutti gli aspetti attinenti le attività del G.M. in qualificazione, inclusi quelli della Sicurezza.

In caso di accertamento di carenza dei requisiti minimi rispetto al livello di capacità esecutiva attribuita in qualificazione, potranno essere adottati provvedimenti di riduzione del livello di capacità esecutiva, di sospensione o anche di revoca della qualificazione.

4.2 Rinnovo della qualificazione per l'abilitazione

La durata della qualificazione per l'abilitazione Enel è di tre anni. Alla scadenza del triennio di validità, la stessa potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio.

L'Impresa che intende inoltrare la richiesta di rinnovo della qualificazione per l'abilitazione dovrà inviare tutti i dati e la documentazione necessari a tale fine, entro la data di scadenza della qualificazione in corso, pena il decadimento della stessa e conseguente esclusione dal sistema di qualificazione.

La richiesta di rinnovo è da considerarsi validamente ed efficacemente inoltrata nel momento in cui l'Impresa completa l'invio della suddetta documentazione ed i relativi dati.

In fase di rinnovo della qualificazione per l'abilitazione, l'Impresa potrà essere sottoposta a visita finalizzata, tra l'altro, all'accertamento del possesso dei requisiti tecnico-gestionali.

4.3 Revisione del livello di capacità esecutiva

A richiesta dell'Impresa (anche Consorzi, RTI, ecc.), il passaggio ad un livello di capacità esecutiva superiore, richiede la dimostrazione del possesso dei relativi requisiti tecnici-gestionali.

La suddetta richiesta non sarà esaminata nel semestre precedente la scadenza della qualificazione, salvo che l'Impresa interessata non richieda il rinnovo anticipato della qualificazione.

La richiesta di modifica dell'assetto societario, avanzata da Associazioni di imprese (RTI, Consorzi, ecc.) che accolgono nuovi associati, di norma, verrà presa in esame non prima che siano trascorsi sei (6) mesi dalla qualificazione per l'abilitazione e non oltre il trentesimo mese dalla qualificazione per l'abilitazione, salvo, in questo ultimo caso, non venga richiesto il rinnovo anticipato della qualificazione per l'abilitazione.

Le imprese che abbiano avuto già una revisione del livello di capacità esecutiva o il completamento di un'operazione straordinaria (cessione o acquisizione di rami d'azienda, trasferimento della sede

produttiva, ecc.), in presenza di ulteriori analoghe richieste nello stesso triennio, verranno sottoposte al rinnovo anticipato della qualificazione per l'abilitazione.

Nel caso di Associazioni di Imprese (ConSORZI, RTI, ecc.) che modificano il loro assetto societario dopo aver ottenuto la qualificazione per l'abilitazione Enel, il possesso dei requisiti relativi verrà accertato sia presso la nuova Impresa sia presso la Capogruppo dell'Associazione cui spetta il compito dell'integrazione dell'organizzazione.

L'accertamento dell'esistenza dei requisiti per la revisione del livello di capacità esecutiva avverrà, di norma, mediante l'esame della documentazione descrittiva delle migliorate potenzialità dell'Impresa e sulla base di una nuova verifica all'organizzazione interessata.

Non sono considerate le richieste di revisione del livello di capacità esecutiva:

- di imprese escluse temporaneamente dall'albo dei fornitori;
- prima che sia trascorso un anno dalla riammissione all'albo dei fornitori, successivamente ad un periodo di sospensione per responsabilità riconosciute a carico dell'impresa (aspetti legali, gestionali, sicurezza, responsabilità sociale, ecc.);
- da parte di imprese per le quali esista una delle condizioni di esclusione descritte dai requisiti legali;
- in coincidenza di operazioni straordinarie che riguardano l'impresa (trasferimenti di rami d'azienda ad imprese non qualificate, modifica ragione sociale, ecc.);
- da parte di imprese neo costituite qualificate da meno di un anno.

4.4 Riesame della qualificazione per l'abilitazione

Eventuali mutamenti significativi nella struttura aziendale, nell'assetto proprietario, così come eventuali comportamenti anomali rilevati e segnalati dalle unità competenti nella gestione dei lavori o a seguito di controllo a campione relativi al mantenimento dei requisiti da parte delle Imprese qualificate, comportano il riesame della qualificazione per l'abilitazione.

All'esito del riesame può seguire la revisione dei parametri di qualificazione o altro tipo di provvedimenti.

La qualificazione per l'abilitazione è soggetta a riesame in caso di modifiche significative intervenute nell'Impresa, quali ad esempio:

- modifica dell'assetto proprietario o sostituzione del Direttore Tecnico;
- ristrutturazioni, trasferimenti;
- fusioni;
- scissioni;
- conferimenti;
- cessioni;
- trasformazioni.

A titolo esemplificativo, può essere disposta l'esclusione dal Sistema di qualificazione (previa sospensione quando necessaria) al verificarsi di eventi quali:

- sopravvenuta inaffidabilità tecnico – organizzativa;
- sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti legali di cui all'art. 38, D.Lgs. n.163/2006 e/o di cui all'allegato 2, ivi compresi:
 - negligenza nell'esecuzione dei lavori, che ha causato infortuni gravi o mortali;
 - false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni prescritte per ottenere la qualificazione per l'abilitazione;
 - gravi inadempienze durante l'esecuzione dei lavori;
- esistenza di situazioni di conflitto d'interesse;
- mancata e/o intempestiva comunicazione a Enel di ogni variazione rispetto alle informazioni precedentemente fornite.

In fase di riesame, l'Impresa potrà essere sottoposta a visita finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione per l'abilitazione. Per l'effettuazione delle suddette visite si terrà conto, tra l'altro, di sopravvenute esigenze di adeguamento a nuove norme tecniche o leggi o prescrizioni.

4.4.1 Imprese in stato di “esclusione dalla qualificazione”

Per le imprese che si trovino in uno stato di esclusione temporaneo dal sistema di qualificazione, non verranno effettuate operazioni di alcun genere (es.: revisioni del livello di capacità esecutiva, trasferimenti di ramo d'azienda, integrazione in associazioni di imprese, ecc.) prima della avvenuta formale riammissione e, ove previsto, nel rispetto dei tempi indicati al cap. 4.3.

4.5 Trasferimento della qualificazione per l'abilitazione

Al verificarsi di determinate operazioni societarie straordinarie che interessino imprese già qualificate, la qualificazione può, su esplicita richiesta degli interessati, essere trasferita da un'impresa ad un'altra. L'eventuale trasferimento della qualificazione decorre dalla data di approvazione Enel, ferma restando la data di scadenza prevista per la qualificazione originaria.

In caso di trasferimento, la qualificazione originaria viene sospesa all'Impresa cedente a partire dalla data dell'atto notarile relativo al trasferimento.

A seguito della richiesta di trasferimento dell'Impresa interessata, unitamente alla documentazione necessaria, il trasferimento delle qualificazioni può essere accordato successivamente alla positiva verifica che tutti i requisiti di qualificazione siano stati acquisiti dall'Impresa cessionaria (risorse umane, tecniche, certificazioni, ecc.).

La richiesta di trasferimento della qualificazione, può comportare la visita all'Impresa cessionaria con lo scopo di accertare il possesso dei requisiti tecnico-gestionali.

A conclusione dell'operazione di trasferimento della qualificazione, che può essere anche parziale, alla società cedente verrà revocata la qualificazione.

5. ALLEGATI

1. Profili professionali
- 1bis. Dotazioni Istituto di Formazione
2. Requisiti qualità e sicurezza (integrazioni)
3. Attrezzature
4. Linee Guida:
 - LG1 “Linee guida per la gestione delle attrezzature e DPI”
 - LG2 “Gestione della formazione del personale”